

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **01/A/170211**

San Fior, lì 11/02/2017

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: **Trasmissione telematica delle fatture emesse/ricevute.**

PREMESSE

Riprendiamo la trattazione, già iniziata con la nostra Circ. **05/A/161107** del 07/11/2016, in merito alla facoltà di **optare entro il prossimo 31/03/2017** (termine originariamente fissato al 31/12/2016) per un nuovo sistema premiale di **trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse/ricevute**, alla luce delle recenti indicazioni della Circolare Agenzia delle Entrate N.1/E del 07 febbraio 2017.

L'importanza e l'attualità dell'argomento imporrebbero un'attenta lettura della presente informativa che (in considerazione delle troppe incertezze suscitate dalla normativa) ci riserviamo, comunque, di rettificare, integrare ed aggiornare man mano che saranno disponibili i più autorevoli contributi di legge, dottrina e prassi; **al lettore più insofferente o impegnato in altre faccende raccomandiamo di non trascurare di leggere quantomeno le considerazioni conclusive riportate nel riquadro in ultima pagina.**

TRASMISSIONE OPZIONALE DEI DATI DELLE FATTURE (EMESSE E RICEVUTE)

Il co. 3, dell'art. 1. del D.Lgs. 5/8/2015 n. 127, prevede che *"con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi **possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni**, effettuata **anche** (ma non solo) mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. **L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio**"*.

In attuazione di quanto previsto dal sopra citato terzo comma dell'art. 1, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato un "Provvedimento" in data 28/10/2016 recante, tra l'altro, la definizione delle specifiche tecniche del file da trasmettere.

In base al terzo comma dell'art. 3 di quest'ultimo provvedimento, **"L'opzione è esercitata [a regime] entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata"**.

Il successivo articolo 4 del Provvedimento 28/10/2016 precisa che la **trasmissione telematica** dei dati deve avvenire **"entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo"**.

La revoca dell'opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio.

Il comma 6 dell'art. 1. del D.Lgs. 5/8/2015 n. 127, prevede per i contribuenti che, avendo esercitato l'opzione, omettano la trasmissione ovvero la effettuino con dati incompleti o inesatti, la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.



In estrema sintesi, si tratta di scegliere di trasmettere (o no) all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture:

- Emesse, anche se non registrate;
- Ricevute e registrate nei Registri IVA.

L'opzione è facoltativa, ma se non la si esercita, è previsto l'obbligo sostitutivo di presentazione trimestrale dello "spesometro", in veste rinnovata. Insomma, i dati dovranno essere comunque comunicati, *per amore o per forza!*

L'opzione può essere esercitata dal contribuente o, per suo conto, da un intermediario delegato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (per esempio, da un Dottore Commercialista), tramite l'apposito servizio on-line presente sul sito dell'Agenzia delle entrate nell'area "*Fatture e corrispettivi*".

Una volta presentata l'**opzione** entro il **31/03/2017** (data così prorogata, in fase di prima applicazione), il termine ultimo per il **primo invio telematico** dei dati delle **fatture emesse e ricevute** è fissato per il **31 maggio 2017**; al momento, non sono previste proroghe come, invece, è avvenuto per il "*nuovo spesometro*" la cui prima scadenza è stata postposta al 25/07/2017 (accorpendo i primi due trimestri).

Le successive scadenze sono fissate **all'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di ciascun trimestre**; vale a dire 31 agosto (per quanto qui di seguito precisato, leggasi 16 settembre), 30 novembre e 28 febbraio.

A regime, le date di scadenza della "*trasmissione dei dati delle fatture*" dovrebbero coincidere con quelle dello "*spesometro*"; solo per quest'ultimo, però, la scadenza del 31 agosto è stata opportunamente e definitivamente spostata al **16 settembre**.

Tuttavia, va segnalato che, con il comunicato stampa del 7 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha preannunciato che "*i termini di trasmissione dei dati delle fatture sarà (ndr: saranno) identico (ndr: identici) tanto per chi eserciterà l'opzione quanto per chi non lo farà: l'Agenzia delle Entrate, infatti, adeguerà i termini stabiliti dal Provvedimento del 28 ottobre scorso allineandoli a quelli fissati dal decreto legge 193/2016, anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero essere modificate*".

La più sopra citata Circolare N.1/E/2017 informa che il contribuente, o il suo intermediario ha a disposizione una procedura gratuita, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate previa autenticazione, per compilare e inviare la comunicazione in argomento. Al momento in cui scriviamo, tale procedura non è

ancora disponibile; tuttavia, sembra logico immaginare che essa (similmente ad analoghe altre procedure) costringerà ad effettuare il dispendioso inserimento di ciascuna singola fattura, **una per una**.

Ma anche se il sistema prevedesse la possibilità di effettuare l'upload di un file con i dati cumulativi delle fatture, in realtà, i contribuenti **dovrebbero per forza procurarsi un software di mercato** in grado di travasare le registrazioni effettuate nei registri Iva e di predisporre il file nel formato **xml** (come definito dalle specifiche tecniche), da inviare poi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

La Circolare N.1/E/2017 precisa, tra l'altro che:

- le informazioni da trasmettere sono relative alle **fatture emesse**, alle fatture ricevute e bollette doganali **registrate** ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972, ed alle relative note di variazione;
- non devono, quindi, essere comunicati i dati contenuti in altri documenti (ad esempio, non devono essere inviati i dati delle "schede carburante");
- *"i dati da inserire nella comunicazione del file "Dati-Fattura" sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ... e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del medesimo decreto"*
- *"Il dato "Natura" dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo "Imposta" mentre il campo "Natura", che corrisponde all'annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni"* (da N1 a N7);
- Con riguardo alle Fatture ricevute, *"poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti ..., il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve – in luogo di esso – valorizzare il campo del tracciato con il valore "0"";*
- L'indicazione del dato relativo alla **percentuale di detraibilità** o, in alternativa, **alla deducibilità** ai fini delle **IIDD** del costo riportato in fattura in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione, **è facoltativa**;
- Con riguardo alle operazioni soggette a **inversione contabile** (intra-comunitarie e reverse charge interno), i dati delle **fatture ricevute** (anche se registrate sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto) **"devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti"**;
- Gli Enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario previsto dalla legge n. 398/91 devono trasmettere i dati delle fatture emesse, ma non quelli **"delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione"**.

In conclusione, sembra confermato che il contenuto del file opzionale con i dati delle fatture emesse/ricevute è sostanzialmente uguale al contenuto del nuovo spesometro (obbligatorio, in assenza di opzione).

TRASMISSIONE OPZIONALE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

L'art. 2, 1° co. del D.Lgs. 5/8/2015 n. 127, stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [cioè i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati], **possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi** di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972"*.

In attuazione di quanto previsto dal precitato terzo comma, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il "Provvedimento 28/10/2016".

In base a detto provvedimento, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati deve avvenire mediante l'utilizzo:

- di speciali **"Registratori Telematici"** (nuovi strumenti, da acquistare, costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input);
- dei vecchi Registratori di cassa opportunamente **adattati** (non è difficile immaginare, peraltro, che l'adattamento, ammesso che sia possibile, costerà come l'acquisto di un nuovo apparecchio!).

Anche in questo caso, l'opzione è esercitata (a regime) **entro il 31 dicembre dell'anno precedente** a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati ed ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso.



In pratica, si tratta di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, quasi in tempo reale, gli scontrini emessi.

Anche per la trasmissione dei corrispettivi **"giornalieri"**, così come per la trasmissione dei dati delle fatture, il termine per esercitare l'opzione è il 31 dicembre dell'anno precedente; peraltro, **per il 2017 l'eventuale opzione va comunicata entro il 31 marzo 2017**.

L'esercizio di questa opzione (trasmissione dei corrispettivi) appare ben più impegnativo rispetto a quella dei dati delle fatture emesse e ricevute, in quanto obbliga il contribuente (commerciante al dettaglio o soggetto assimilato) a dotarsi del nuovo apparecchio, c.d. **"Registratore Telematico"**, idoneo, tra l'altro, all'emissione di uno **speciale scontrino**¹.

¹ Il **documento commerciale** è emesso mediante gli **strumenti tecnologici** di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 (art. 2 co. 3: *"La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito"*).

Infatti, il Dm 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016, con effetto dal **1° gennaio 2017**, prescrive quale **condizione** per la trasmissione telematica dei corrispettivi l'obbligo di emissione del «**documento commerciale**», da consegnarsi al cliente quando non viene emessa la fattura, nel quale è richiesta **anche la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi**².

*La trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l'uso del Registratore Telematico che, **al momento della chiusura giornaliera**, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.*

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sostituiscono:

- a) gli obblighi di **registrazione nel registro dei corrispettivi**;
- b) le **attuali** modalità di assolvimento dell'obbligo di **certificazione fiscale**; in altre parole, vengono meno gli obblighi di rilascio della **ricevuta fiscale** o dello **scontrino fiscale** (sostituiti però dal rilascio del nuovo "documento commerciale").

INCENTIVI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI

L'art. 3 del D.Lgs. 5/8/2015 n. 127 prevede, tra gli altri, i seguenti **incentivi** all'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi:

1. viene meno l'obbligo di presentare le **comunicazioni trimestrali** (c.d. "nuovo spesometro") di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (**nessun esonero**, invece, è stato previsto per "la trasmissione trimestrale delle **liquidazioni periodiche Iva**");
2. **i rimborsi Iva sono eseguiti in via prioritaria**, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e) del DPR n. 633/1972;

3. i termini di decadenza di cui

- all'articolo 57, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633³

² Il documento commerciale contiene **almeno** le seguenti indicazioni:

- a) data e ora di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- d) numero di partita IVA dell'emittente;
- e) ubicazione dell'esercizio;
- f) **descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);**
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

È logico ritenere che tale documento dovrà consentire anche l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente ("scontrino parlante").

³ «Art. 57. - (Termine per gli accertamenti).

- all'articolo 43, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600⁴,

sono ridotti di due⁵ anni⁶; tuttavia, la riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI

Va subito sottolineato che il conseguimento dei benefici richiede per i **commercianti al minuto ed i soggetti ai medesimi assimilati** l'esercizio dell'opzione, oltre che per le fatture emesse e ricevute, **anche** per la trasmissione giornaliera degli scontrini emessi nella inedita forma di «*documento commerciale*».

Per quanto riguarda la **riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento**, l'art. 3, 1° co. lett. d) del D.Lgs. 5-8-2015 n. 127, prevede la condizione che *“la riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*.

In attuazione della predetta disposizione, l'art. 3, co. 1, del decreto il D.M. 4 agosto 2016 stabilisce che *“i soggetti passivi, **che esercitano le opzioni** [tutti, anche i commercianti al minuto!], **effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti** [nessuno escluso o eccettuato!] **mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità**”*.

Il secondo comma del medesimo art. 3, prevede che, in deroga a quanto precede, i soggetti passivi citati nel primo comma possono effettuare e ricevere in contanti solo i pagamenti di **ammontare non superiore**

1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

⁴ «Art. 43. - **(Termine per l'accertamento)**. - 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

⁵ Lettera così modificata dall' art. 4, comma 6, lett. a-ter), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

⁶ La legge di stabilità per il 2016 (L. 28-12-2015 n. 208, art. 1, comma 132) **ha previsto l'allungamento da quattro a cinque anni** (e da cinque a sette nei casi di dichiarazione omessa) **dei termini di prescrizione per gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi**.

Per i periodi d'imposta **precedenti al 2016**, gli avvisi di accertamento continuano, invece, essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **quarto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

all'importo di 30 euro (sic!), così determinato all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 gennaio 2014.

PRO E CONTRO DELL'OPZIONE

Cominciamo dai **"contro"**:

- ☐ I commercianti al minuto sembrano dover sopportare il **maggior peso** dell'opzione, dovendosi innanzitutto dotare del nuovo **registratore telematico**;
- ☐ L'esercizio dell'opzione non esime dall'obbligo generalizzato di **"trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva"**;
- ☐ L'esercizio dell'opzione non permette di rinviare la trasmissione delle fatture del primo trimestre 2017, la quale, salvo proroghe dell'ultima ora, dovrà avvenire entro il 31 maggio 2017 (a differenza dello "Spesometro" che gode del differimento al 25 luglio 2017 per i dati del primo semestre 2017);
- ☐ L'opzione **impegna per i successivi 5 anni** (non sono chiare le conseguenze dell'eventuale cambio di rotta prima del compimento del quinquennio: probabilmente, si perderanno i benefici per tutti gli anni);
- ☐ I contribuenti devono **rinunciare all'utilizzo del denaro contante**; tale rinuncia appare particolarmente penalizzante per i commercianti al minuto.

Tralasciando gli altri vantaggi o solo virtuali o meno appetibili, il principale ed **indiscutibile vantaggio** per il contribuente che esercitasse l'opzione è la **riduzione dei termini di decadenza del potere accertamento di due anni**; la **prospettiva è allettante**, come risulta evidente dall'esempio che segue:

Periodo d'imposta	Anno di presentazione della dichiarazione	Termine normale di decadenza dell'accertamento	Termine ridotto di decadenza in caso di opzione
2017	2018	2023	2021

È, peraltro, opinione personale di chi scrive che la riduzione dei termini per l'accertamento potrebbe rivelarsi in molti casi **solo illusoria**; non ci vuol molto ad immaginare, infatti, che all'Agenzia delle entrate basterà contestare anche un solo incasso/pagamento in contanti oltre al tetto dei 30 euro (o diverso e variato) per vanificare le aspettative del contribuente di avvenuta prescrizione dell'annualità.

Bisognerà attendere gli sviluppi di prassi, dottrina e giurisprudenza sulle questioni e le criticità che inevitabilmente emergeranno⁷ per giudicare l'effettiva opportunità dell'opzione; passerà, perciò, molto tempo prima di avere risposte certe ai tanti dubbi suscitati dalla normativa in oggetto.

Tuttavia, l'imminenza del termine e la posta in gioco impongono di effettuare comunque una scelta, il più possibile consapevole e meditata.

⁷ Basterà, per esempio, la presunzione di un solo ipotetico incasso in nero, accertato magari dopo la scadenza del triennio ma prima dello spirare del quinquennio, per vanificare l'aspettativa del termine breve di decadenza?!



Per quanto sopra esposto, il dubbio amletico che il contribuente sarà chiamato a sciogliere entro il **31 marzo p.v.** (salve ulteriori proroghe) sarà: conviene **“optare o non optare”**?

La scelta dovrebbe essere più facile per i soggetti che si avvalgono della facoltà di esonero dall’obbligo di emissione della fattura, cioè per i **commercianti al minuto** ed i soggetti ad essi equiparati, i quali, tenuti in debito conto:

- i nuovi gravosi impegni connessi con la trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi che presuppongono l’acquisto del nuovo “registratore telematico” e l’emissione del “documento commerciale” in luogo del tradizionale scontrino,
- la dolorosa ed ingiustamente penalizzante⁸ rinuncia all’utilizzo del denaro contante per importi superiori ai 30 euro (qualora effettivamente confermata),

potrebbero decidere di sopassedere, almeno temporaneamente, all’esercizio dell’opzione.

Per i **restanti contribuenti** (che emettono solo fatture), invece, confidando sul fatto che l’amministrazione finanziaria non abbia sorprendentemente ad invertire il cammino intrapreso negli ultimi anni (per esempio, abolendo lo “spesometro”, la trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva, ecc...), l’opzione quinquennale non dovrebbe preoccupare più di tanto; infatti, secondo le indicazioni contenute nella cit. Circ. 1/E/2017, la trasmissione telematica delle fatture non sembra più impegnativa dello “Spesometro”, al cui obbligo il contribuente sarebbe, in alternativa all’opzione, assoggettato.

Nemmeno la rinuncia all’utilizzo del denaro contante nei pagamenti e nelle riscossioni appare così drammatica, dal momento che l’eventuale violazione (probabilmente difficilmente accertabile) dell’impegno non sembrerebbe produrre conseguenze ulteriori rispetto alla inevitabile perdita dei benefici dell’opzione (sullo specifico punto si attendono, però, indicazioni ufficiali)!

Insomma, dato che il peso degli adempimenti che incombono sul contribuente per obbligo o per scelta sembra essere, tutto sommato, equivalente, **potrebbe essere amaramente rimpianta in futuro la decisione di rinunciare a priori alla riduzione di due anni dei termini di decadenza del potere accertamento.**

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori chiarimenti.

Cordialità.

GiAn

⁸ Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono da tempo, su opzione, trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, senza, peraltro, dover rinunciare all’utilizzo del denaro contante.